

**Prot. 2516 del 22/11/2018.**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE NECESSARIE A GARANTIRE LE FUNZIONALITÀ E L’OPERATIVITÀ CONTINUATIVA DEL DATA CENTER ECMWF; CUP: E34B18000000005 - CIG: 7607947479; esclusione del concorrente n°1 e ammissione del concorrente n°2.**

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la lex specialis di gara;

VISTI i verbali di gara nn°1 e 2, relativi alle sedute pubblica e riservata della Commissione Giudicatrice del 16 Novembre 2018;

premessi che:

- la nominata Commissione Giudicatrice, insediatasi in data 16 novembre 2018, nella seduta pubblica del medesimo giorno (verbale n°1 del 16 novembre 2018), ha dato atto che sono pervenute n°2 (due) offerte procedendo alla numerazione dei relativi plichi secondo la data e l’ora di ricezione, come di seguito riportato:

1) Piller Italia S.r.l., consegnato alle ore 14:57 del giorno 29 ottobre 2018

2) ATME S.p.A., consegnato alle ore 15:13 del giorno 29 ottobre 2018

- nella medesima seduta la Commissione ha quindi proceduto all’apertura delle buste “A” per ciascun concorrente, constatando la presenza, nelle stesse, della documentazione amministrativa prescritta dalla lex specialis di gara;

- nella successiva seduta riservata (verbale n°2 del 16 novembre 2018), avviata l’analisi della documentazione amministrativa contenuta nella busta A del concorrente n°1 Piller Italia S.r.l., la Commissione constatava la regolarità della documentazione dallo stesso presentata e la completezza delle dichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali, economico-finanziari e tecnici richiesti dalla legge di gara, i quali risultavano soddisfatti, il tutto ad eccezione di quanto nel seguito rilevato e qui riportato:

- i. il concorrente, nell’Allegato 1 Domanda di partecipazione, al punto 7, lettere a) e b), ha introdotto, mediante un richiamo con asterisco in relazione allo Schema di Contratto, la seguente precisazione: “*Al format dello Schema di Contratto desideriamo che siano incluse le deviazioni elencate nel documento “Deviazioni Piller al format Schema di Contratto” redatto da Piller*”; il concorrente ha inserito, tra i documenti contenuti nella Busta “A”, un documento denominato “*Deviazioni Piller al format Schema di Contratto*”,

sottoscritto dal legale rappresentante Pedrotti Lanfranco e corredato del documento di identità del medesimo, con il quale comunica di voler *“effettuare alcune modifiche al format Schema di contratto”, in quanto riteniamo che sia penalizzante nei confronti del Fornitore* e sottopone, pertanto, le seguenti deviazioni, considerato che *“Piller non accetta un contratto con responsabilità illimitate e nemmeno accetta responsabilità per danni indiretti o conseguenti”* e che *“i punti sotto riportati sono essenziali per l'accettazione di un ordine”*:

- o modifiche all'art. 5 “Garanzia”;
  - o modifiche all'art. 11 “Fatturazione e Pagamenti”;
  - o modifiche all'art. 13 “Cauzione”;
  - o modifiche all'art. 17 “Sicurezza, danni e responsabilità civile”;
  - o aggiunta di una clausola relativa alle “Cause di forza maggiore”;
  - o aggiunta di una clausola relativa al “Diritto di sospensione”;
  - o richiesta di eliminare dal contratto alcune diciture relative al diritto al risarcimento del danno spettante alla Committente;
- ii. il contratto di avvalimento tra il concorrente e la Piller Group GMBH non presenta alcuna clausola relativa all'onerosità dello stesso e deve ritenersi, pertanto, a titolo gratuito;

- alla luce di quanto rilevato e sopra riportato, la Commissione, con riferimento al punto 10.2 del Disciplinare di gara, per quel che attiene ai rilievi circa le *“Deviazioni Piller al format Schema di Contratto”*, e con riferimento ai principi dell'ordinamento applicabili in materia di avvalimento, per quel che attiene ai rilievi circa il contratto di avvalimento, collegialmente deliberava di proporre alla Stazione Appaltante l'esclusione del concorrente Piller Italia S.r.l. dalle successive fasi di gara;

- procedendo all'analisi della documentazione amministrativa relativa al concorrente n.2 ATME S.p.A., la Commissione constatava la regolarità della documentazione dallo stesso presentata e la completezza delle dichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali, economico-finanziari e tecnici richiesti dalla legge di gara, i quali risultavano soddisfatti, e collegialmente deliberava di proporre alla Stazione Appaltante di disporre l'ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura.

VISTI l'art. 29, comma 1, primo capoverso, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2010;

VISTA l'attestazione circa la correttezza e la regolarità formale dei lavori sinora svolti dalla Commissione, da parte del Responsabile della procedura di gara Ing. Roberto Pirazzi;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,**

**SI DETERMINA,**

per i motivi esposti in premessa che si intendono interamente richiamati,

- di prendere atto e approvare i lavori della Commissione Giudicatrice sinora svolti e le risultanze dei verbali nn°1 e 2 della Commissione allegati agli atti;
- di escludere dalla procedura in oggetto, confermando il contenuto dei verbali predetti, il seguente concorrente: concorrente n°1 Piller Italia S.r.l.;
- di ammettere formalmente alle successive fasi della procedura, confermando il contenuto dei verbali predetti, il seguente concorrente: concorrente n°2 ATME S.p.A.;
- di autorizzare gli uffici competenti a pubblicare sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", nell'ambito della suddetta procedura di gara, il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, 1 comma, secondo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016;
- di autorizzare gli uffici competenti a comunicare ai concorrenti, a mezzo pec, il presente provvedimento e l'avvenuta pubblicazione del medesimo sul profilo della Stazione Appaltante;
- di dare atto che la persona di contatto cui rivolgersi per prendere visione degli atti della procedura è il Responsabile della Procedura di Gara, Ing. Roberto Pirazzi, presso ERVET S.p.A., Divisione Infrastrutture per lo Sviluppo, sede distaccata Piazza Costituzione n°5/c - Bologna;
- di dare atto che, dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 120, comma 2bis, del codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo n. 104/2010) decorrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

Lorenzo Seferi  
Amministratore Unico

